

Oggetto: contributo ARTeD in merito al disegno di legge AC 2735

Onorevole Presidente della Commissione 7a, onorevoli Deputati,

Vi ringraziamo a nome dell'Associazione dei Ricercatori a Tempo Determinato (ARTeD), che abbiamo l'onore di rappresentare nell'esprimere i nostri pareri sul disegno di legge che mira a riformare il sistema di reclutamento universitario.

Come precedentemente affermato nella nostra audizione al Senato in merito al disegno di legge 1518, non si può negare che molti dei rilievi fatti nei dossier preparatori della legge corrispondano al vero, come la scarsa mobilità inter-ateneo o che gli effetti deleteri dell'abuso di discrezionalità fatto dalle commissioni nazionali per l'abilitazione abbiano prodotto innumerevoli e costosi ricorsi.

Tuttavia la diagnosi manca di riconoscere la causa iniziale della patologia: la mancanza di risorse.

Dal 2010 ad oggi l'FFO – Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Università - è cresciuto di poco più del 30%, a fronte di un'inflazione cumulata a sua volta di circa il 30%. In termini reali, tenendo conto del diverso modo di computare i finanziamenti per i piani di reclutamento straordinario, si è ridotto di quasi un miliardo fra il 2023 ed il 2024. Gli aggiustamenti in positivo del 2025 sono a mala pena sufficienti a compensare gli adeguamenti degli stipendi all'inflazione e gli scatti di anzianità.

La penuria di risorse induce a pensare ogni occasione di assunzione o progresso di carriera come l'ultima e favorisce il mal costume, le pratiche vessatorie e le clientele. Senza un reale ragionamento sulla carenza di risorse ogni riforma rischia di concludersi, come è successo nell'ultimo decennio, in una semplice variazione cosmetica, spesso con conseguenze a danno del personale non stabilizzato che subisce le variazioni delle norme senza prendere parte al processo decisionale. Non possiamo infatti tacere che anche questa volta, come da anni, è soprattutto il personale precario a rischiare di dover pagare, in termini di anni di precariato, di carenza di posti e di macchinosità di selezione, il costo della riforma.

In mancanza di risorse sufficienti ad evitare che i dipartimenti e gli atenei si misurino in una lotta di competizione per la sopravvivenza, il miglior antidoto ai problemi dimostrati dall'attuale sistema di reclutamento basato sull'Abilitazione Scientifica Nazionale e sui concorsi locali, sarebbe quello di introdurre una vera responsabilizzazione dei commissari. Il disegno di legge, in effetti, chiama in causa il principio di responsabilità, ma poi attua la responsabilizzazione creando un meccanismo in cui i nuovi assunti (diversamente da coloro che sono stati assunti secondo le norme precedenti) restano sotto valutazione per tutta la durata del loro contratto. Questo crea un'enorme differenza fra chi verrà reclutato secondo il nuovo metodo e chi è stato reclutato con il vecchio e non porterà a nessuna responsabilizzazione. Infatti, a fronte di una commissione estratta in maniera causale fra gli esterni all'ateneo, la colpa di una cattiva decisione ricadrà solo sul dipartimento che effettuerà l'assunzione e non sui commissari.

In assenza di una reale responsabilizzazione dei decisori, l'altra opzione per ridurre il mal costume e migliorare il sistema di reclutamento universitario è rappresentata da un elevato livello di rotazione dei commissari. Il disegno di legge prevede un giusto sistema per evitare che le commissioni siano composte sempre dallo stesso gruppo di persone, differenziando fra settori grandi (in cui si effettua una rigorosa rotazione) e settori piccoli (dove cade il vincolo di avere molteplici professori ordinari nelle commissioni evitando che gli stessi ordinari siano implicati in tutte le procedure).

Tuttavia tale sistema, al netto di eventuali problematiche di natura legale nella sua strutturazione, è previsto solo per i concorsi da professore di prima e seconda fascia e non per quelli da ricercatore. Questo implica che tali concorsi potranno svolgersi senza un salutare regime di rotazione fra i commissari.

Inoltre, senza un sistema coercitivo che obbliga i professori a dare la propria disponibilità a fare da commissario, permane il rischio che un gruppo ristretto di professori controlli tutti i concorsi, facilitando così lo sviluppo di logiche clientelari.

Nel complesso il disegno di legge non riforma quasi nulla ma si limita a spostare, con considerevoli costi amministrativi, il livello in cui viene gestita la discrezionalità nelle assunzioni, concentrandola al livello locale.

Al netto di queste criticità maggiori, suggeriamo alcune piccole correzioni per evitare che la norma risulti apertamente deleteria per il sistema:

• **Articolo 1, modifiche all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari):**

I requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari, come recitato dal presente DDL, "sono aggiornati una prima volta dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni".

Sarebbe opportuno riferire tale frequenza di aggiornamento, a regime, alla durata massima di un contratto da Ricercatore in Tenure Track (RTT), ovvero a sei anni, in modo tale da lasciare inalterati i suddetti requisiti tra l'assunzione come ricercatore e la valutazione ex art. 24 c.5. Si propone dunque di modificare in: "I requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a sei anni".

• **Articolo 1, modifiche all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010 (Chiamata dei professori), comma 4 quater:**

Viene introdotto il comma 4-quater all'art. 18 della legge 240/2010, che dispone la necessità di linee guida, da emanare con decreto del Ministro, per la valutazione "dopo due anni dalla presa di servizio e con cadenza triennale per la durata del rapporto di lavoro", dei vincitori delle procedure ex art.18 e 24, ai fini del computo delle assegnazioni per finanziamento ordinario secondo principi di premialità e autonomia responsabile.

Tale valutazione andrebbe a sovrapporsi alla valutazione triennale già prevista per i professori universitari dall'art.6 c.7 e 8 della legge 240/2010, dove è riportato: "[...] Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8." Pertanto questa valutazione è ridondante, dovrebbe essere tolta o integrata all'interno dei succitati commi della 240/2010. Inoltre, in termini economici, quello proposto è un sistema che vanifica la riduzione dei costi legata all'abolizione dell'ASN, dovendosi garantire una nuova macchina costantemente al lavoro per produrre valutazioni, data che le stesse verrebbero effettuate praticamente di continuo, viste le date di servizio diverse per ciascun professore o ricercatore.

Il sistema si espone anche a profili di incostituzionalità vista l'evidente disparità di fronte alla legge fra neoassunti e strutturati da tempo, gli uni valutati in continuo e gli altri esentati da qualunque necessità di migliorare la propria performance.

Inoltre tale valutazione sarebbe in sostanza in sovrapposizione con la VQR che già pesa maggiormente sui neo-assunti.

Quindi vengono valutati tutti gli strutturati (duplicando nei fatti la VQR), oppure ha ben poco senso premiare/sanzionare i Dipartimenti solo per le assunzioni recenti.

Il rischio pratico è che si crei l'ennesimo passaggio di valutazione vuoto e fine a se stesso.

• **Articolo 3, comma 2 (disposizioni transitorie e finali):**

Si dispone una norma transitoria per le procedure ex art. 18 e 24 della legge 240/2010 "già bandite". Tuttavia, nel caso delle procedure ex art.24 c.5, relative alla valutazione dei già titolari di contratti ex art.24, gioverebbe estendere la norma transitoria anche nel caso di contratti da ricercatore ex art.24 già in essere. In questo modo si eviterebbe che ricercatori RTT o RTDb, in servizio alla data di entrata in vigore della nuova proposta di legge, vengano valutati con procedure ex art.24 c.5 differenti (a seconda se tale procedura sia già bandita o meno) con possibili disparità di trattamento.

Si propone dunque di aggiungere, in calce al comma 2, il seguente comma: "2bis. Alle procedure di cui all'art. 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n.240, relative a valutazioni per chiamate di titolari di contratti di cui all'art. 24 della presente legge o di cui al comma 3 lettera b), dell'art. 24 della legge 240/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022, in essere alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, qualora gli stessi titolari siano in possesso di abilitazione scientifica nazionale in corso di validità, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge."

• **Articolo 3, comma 4 (disposizioni transitorie e finali):**

Dispone, per coloro che abbiano ricevuto una valutazione negativa nell'ambito dell'abilitazione scientifica nazionale, il divieto di partecipazione a procedure ex art. 18 e 24 nel corso dei dodici mesi successivi.

Sarebbe opportuno sopprimere tale comma, in quanto i requisiti di partecipazione alle procedure suddette potrebbero anche essere stati raggiunti nel corso dei dodici mesi successivi alla negativa valutazione di cui sopra.

In aggiunta a queste considerazioni puntuali sull'impianto del DDL riteniamo necessario farne altre per sanare alcune situazioni estremamente problematiche derivanti dalle precedenti modifiche dell'ordinamento universitario.

In particolare sarebbe utile andare ad agire sul regime transitorio della legge 79 del 2022. Andrebbe resa permanente la possibilità di riconoscere il servizio pregresso ai titolari di contratti Art. 24 sensu legge 79 (Ricercatori Tenure Track). Tale riconoscimento, sancito dall'art. 14 comma 6-duodevicies, è attualmente previsto solo fino al 31 Dicembre 2026. Sarebbe opportuno sopprimere, nell'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il limite temporale citato due volte come "Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto..." e poi convertito da successive modificazioni in "Fino al 31 Dicembre 2026...".

In questo modo si eviterebbe all'odioso problema che molti ricercatori dovranno affrontare di non vedersi riconosciuti i molti anni di servizio pregresso fatto in passato. Il sistema del riconoscimento dovrebbe anche essere rivisto per comprendere in maniera più ampia il servizio pregresso svolto (e.g., periodi di servizio da RTDa inferiori ai 3 anni, periodi di assegno inferiori ai 3 anni, periodi equivalenti all'estero).

Distinti Saluti
Roma, 4-3-2026
La Segreteria dell'ARTeD